



Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Freno alla regolamentazione)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022¹,
decreta:

I

La legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002² è modificata come segue:

Art. 77a Freno alla regolamentazione

¹ Le leggi e i decreti federali sull'approvazione di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.) richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, se comportano un aumento dei costi della regolamentazione:

- a. per oltre 10 000 imprese; o
- b. di oltre 100 milioni di franchi per la totalità delle imprese.

² I costi della regolamentazione includono i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare od omettere.

³ Sono determinati per un periodo di dieci anni tenendo conto degli sgravi indotti dalla regolamentazione.

⁴ Se i valori soglia di cui al capoverso 1 sono superati, il disegno di atto legislativo deve contenere una clausola che lo subordina al freno alla regolamentazione.

Art. 81 cpv. 1^{ter}

^{1ter} I disegni di atti legislativi che contengono una clausola sulla subordinazione al freno alla regolamentazione secondo l'articolo 77a capoverso 4 richiedono nella votazione finale il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

¹ FF 2023 168
² RS 171.10

Art. 141 cpv. 3

³ Nel messaggio concernente una legge federale o un decreto federale sull'approvazione di un trattato internazionale secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il Consiglio federale precisa in merito alle ripercussioni sull'economia in particolare:

- a. per quante imprese l'atto legislativo comporta un aumento dei costi della regolamentazione;
- b. a quanto ammonta nel complesso questo aumento dei costi della regolamentazione;
- c. se i valori soglia di cui all'articolo 77a sono superati;
- d. quali costi della regolamentazione supplementari, non stimabili in cifre, sono attesi per le imprese.

Art. 173a Valutazione del freno alla regolamentazione

¹ Il Consiglio federale verifica cinque anni dopo l'entrata in vigore degli articoli 77a, 81 capoverso 1^{er} e 141 capoverso 3 se le disposizioni ivi contenute sono adeguate, efficaci ed economiche.

² Al termine della verifica presenta un rapporto all'Assemblea federale e, se del caso, le sottopone proposte di miglioramento.

II

La legge del 18 marzo 2005³ sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 6a Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa è pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto federale che introduce un freno alla regolamentazione è stato approvato da Popolo e Cantoni.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 172.061

⁴ RS 171.10